

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 1949

(28^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile della Amministrazione dello Stato » (N. 659) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, relatore	Pag. 198, 201, 204
GHIDINI	201
LEPORE	201, 204
PRESIDENTE	201
RIZZO Domenico	202, 203, 204, 205
RUINI	202, 203, 204
MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	203
BISORI	203
MENOTTI	204

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, » (N. 557):

VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	206, 207
PRESIDENTE	207, 208

RAFFEINER	Pag. 207
TERRACINI	207, 208

(Rinvio all'Assemblea plenaria)

« Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia » (N. 700):

RIZZO Domenico	208
--------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Picò, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco e Terracini.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Venditti, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Martino.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: « Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C; nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (N. 659) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: « Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (N. 659).

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, in base al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, le promozioni al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità agli impiegati di grado decimo; le promozioni al grado undicesimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado dodicesimo dello stesso ruolo per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito; le promozioni di grado non segnalate precedentemente sono conferite per ogni singola carriera agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto.

In dipendenza dello stato di guerra che rendeva assai difficile l'espletamento degli esami da parte di molti impiegati in servizio militare ed in analogia a quanto già si era disposto nella guerra 1915-1918, fu emanato il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per cui si sospesero i concorsi per esame, tanto per merito distinto che per idoneità, per i posti disponibili alla data di pubblicazione del decreto e per quelli che si rendessero successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra per le promozioni al grado ottavo del gruppo *A*, al grado nono del gruppo *B* e per quelle al grado undicesimo dei ruoli del gruppo *C*.

La cessazione dello stato di guerra venne in seguito stabilita al 16 aprile 1946, ma con decreto-legge 8 maggio 1946, n. 354, si dispose per la proroga del termine di cui al decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, con riferimento ai posti che si fossero resi disponibili nei gradi predetti entro il 31 dicembre 1947; ed infine con altro decreto-legge 19 marzo 1948, n. 298, fu prorogato nuovamente il termine determinando la data del 31 dicembre 1948, senza alcun esplicito riferimento ai posti a quella epoca ancora disponibili per l'assegnazione.

Con il 1° gennaio 1949 si sarebbe quindi dovuto ritornare al sistema degli esami; senonchè si è manifestata nelle categorie interessate

l'aspirazione ad una ulteriore definitiva proroga delle precedenti disposizioni eccezionali. Di tali aspirazioni si è fatto interprete l'onorevole Petrucci con una proposta di legge annunciata alla Camera dei deputati il 19 luglio 1949, con la quale si proponeva sostanzialmente che i posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1948 nei predetti gradi e gruppi fossero conferiti su designazione del Consiglio di amministrazione per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1949.

La proposta di legge fu largamente dibattuta avanti la Prima Commissione della Camera in sede deliberante, che, con una sola astensione, non soltanto approvò il criterio informatore, ma ampliò il termine di un anno, fissando la data del 31 dicembre 1950 quanto ai posti disponibili e quella del 31 dicembre 1951 quanto alla maturazione della anzianità minima prescritta.

È da notare che il Governo aveva proposto un emendamento con il quale si stabiliva il termine unico del 31 dicembre 1951 e si determinava che i posti disponibili fino a tale data fossero assegnati per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per due terzi mediante graduatoria di merito; ma tale emendamento, dopo adeguata discussione, venne abbandonato, soprattutto allo scopo di evitare la creazione di un nuovo sistema misto di promozione per esame e per merito comparativo, diverso cioè tanto da quello originario contemplante solo gli esami, quanto da quello di cui ai decreti di proroga che stabilivano solo il concorso per merito comparativo.

Ciò premesso, dopo aver esaminati i precedenti della questione, ritengo che si debba approvare la proposta legge, salvo l'emendamento di cui si dirà; che se a distanza di circa quattro anni dalla cessazione legale dello stato di guerra è quasi istintiva la opposizione al concetto di una nuova proroga di una disposizione di natura eccezionale, un maturato esame della questione porta invece a riguardare con favore il progetto di legge di cui si tratta.

I motivi sono essenzialmente di natura equitativa, giacchè, mentre si palesa opportuna l'emanazione di norme che consentano il graduale passaggio dal sistema transitorio seguito

per sei anni al sistema originario, è soprattutto risultato necessario attenuare e risolvere le profonde sperequazioni determinatesi in questo periodo tra le diverse categorie in ordine delle promozioni. Invece è risultato:

1° che alcune Amministrazioni, durante la sospensione del sistema delle promozioni per esami hanno ridotto il periodo di anzianità prescritto dalla legge originaria per il passaggio da un grado all'altro, per cui i loro dipendenti, dato questo minore termine, si sono trovati nella possibilità di usufruire della proroga, mentre i dipendenti delle altre Amministrazioni che hanno mantenuto il periodo di anzianità originaria, sono rimasti tagliati fuori; donde la necessità di una eguaglianza di trattamento tra i dipendenti dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei trasporti, del lavoro, dell'industria, della Corte dei conti, ecc., che hanno ridotto il termine ed i dipendenti del Ministero dell'interno, della difesa ecc. che tale riduzione non hanno operato;

2° che altra causa di disuguaglianza è derivata dal fatto che in base ad altre norme eccezionali, ai dipendenti che prestarono servizio militare in tempo di guerra prima della ammissione nella carriera civile, fu riconosciuto il diritto di cumulare i due servizi al fine del computo dell'anzianità richiesta per essere scrutinato; mentre non si è tenuto conto del servizio militare in tempo di guerra prestato dai dipendenti dopo il loro ingresso nella carriera civile;

3° che altre sperequazioni si sono verificate tra i dipendenti della stessa Amministrazione appartenenti a ruoli diversi, onde, ad esempio, si è talora applicata la riduzione del termine di anzianità di grado per i ruoli provinciali, mentre si è mantenuto il termine originario per i ruoli centrali;

4° che in modo particolare altra grave causa di disuguaglianza è stata portata dal fatto che gli organici di talune Amministrazioni sono stati in questi anni aumentati in misura notevole, con creazione proporzionale di nuovi posti nei gradi superiori e con una conseguente maggiore probabilità di promozione a favore degli iscritti nei gradi inferiori, laddove questa possibilità è assai minore in quelle Amministrazioni in cui l'aumento dei

posti è stato più ridotto; valga l'esempio dell'organico del Ministero dei lavori pubblici, aumentato del 44 per cento, per cui gli impiegati entrati in carriera nel 1942 hanno potuto essere promossi al grado ottavo dopo poco più di sei anni, mentre al Ministero dell'interno, il cui organico è stato aumentato solo del 12 per cento, esistono impiegati che pur essendo entrati in carriera fin dal 1939 sono ancora al grado nono;

5° che altro pregiudizio si è infine verificato per quanti hanno maturato l'anzianità minima prescritta subito dopo il 31 dicembre 1948, e cioè dopo la scadenza della proroga, e che non avevano potuto a sub tempo partecipare agli esami per merito distinto, essendo essi stati sospesi, con conseguente loro duplice danno di non aver potuto partecipare agli esami per merito distinto pure avendo l'anzianità dei sei anni e di non potere più usufruire del beneficio dello scrutinio per merito comparativo.

Tutti questi elementi, congiunti anche alla considerazione della minore urgenza di ritornare al sistema originario in questo periodo in cui si sta preparando la grande riforma burocratica anche in dipendenza della riforma regionale, persuadono ad accogliere il principio informatore della proposta di legge in esame, destinata sostanzialmente a compiere un atto di giustizia ed anche di pacificazione, con mitigazione delle sperequazioni numerose e gravi sopra richiamate.

Ritengo tuttavia che, per quanto sia stato mio divisamento originario non introdurre varianti al testo approvato dalla Commissione della Camera, non sia tuttavia possibile dimenticare che successivamente al decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, contemplante, come si è visto, le promozioni senza esame solo al grado ottavo di gruppo A, al grado nono di gruppo B e al grado undicesimo di gruppo C, sono intervenuti alcuni altri decreti coi quali per talune categorie di personale appartenente a gradi diversi da quelli ora indicati è stata parimenti concessa la deroga. Così il regio decreto 30 novembre 1942, numero 1718, relativo al personale dell'Amministrazione postale telegrafica, ha esteso la proroga per le promozioni ai gradi nono del ruolo dei capi ufficio e del ruolo del personale tecnico

speciale della 2ª categoria (gruppo C). Così il regio decreto 26 luglio 1944, n. 210, ha stabilito che, sempre in deroga temporanea alla regola del concorso per esami, gli uditori giudiziari potessero essere promossi al grado nono, e cioè a giudici aggiunti per semplice anzianità, mentre l'ordinamento giudiziario prescrive gli esami. Così, con regio decreto 29 agosto 1942, n. 1169, si è applicata la deroga predetta per le assunzioni al grado decimo del gruppo C dell'organico del personale provinciale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Di qui l'evidente necessità che nella proposta di legge in esame siano tenute presenti anche tali deroghe, su cui è stata richiamata l'attenzione da parte delle categorie interessate, le quali hanno avuto cura di segnalare alla Presidenza della Commissione ed a me, quale relatore, i tre decreti citati; ma, poichè non è improbabile che altri decreti abbiano per altre categorie disposte eguali deroghe e dato che non mi è stato possibile, per la brevità del tempo, estendere le indagini presso ognuna delle Amministrazioni, risulta ovviamente opportuno che con una norma di carattere generale si contempli la proroga della assegnazione per merito comparativo sia per le promozioni ai gradi di cui alle disposizioni dell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (grado ottavo, gruppo A, grado nono, gruppo B, grado undicesimo, gruppo C), come anche per le promozioni ai gradi contemplati dagli altri successivi decreti che hanno esteso le deroghe al altri gradi.

Non è da dubitare che anche per questi casi sovvenivano le stesse considerazioni sopra svolte a giustificazione della proroga, nulla giustificando che si conceda la proroga per le categorie di cui al decreto base e la si neghi per le categorie contemplate dagli altri decreti successivi, informati alla stessa finalità e basati sulla stessa ragione.

In adesione poi alle aspirazioni ancora in ultimo manifestate dalle categorie interessate e dato che già per le situazioni sopra richiamate si è dovuto introdurre una variante al testo approvato dalla Camera, pare opportuno fare coincidere le due date indicate nell'articolo primo, nel senso che siano conferibili ai dipendenti che matureranno l'anzianità pre-

scritta entro il 1951 tutti i posti che si renderanno disponibili fino alla stessa data del 31 dicembre 1951.

Tale estensione risponde alla opportunità di aumentare la possibilità di usufruire della promozione senza esame al maggior numero di interessati; d'altra parte mal si comprenderebbe che, mentre si fissa il termine per la maturazione dell'anzianità al 31 dicembre 1951, non si debba in corrispondenza fissare alla medesima data la disponibilità dei posti da conferire. È da avvertire che anche il Ministero, nel suo progetto, cui si è già accennato, aveva stabilita tale coincidenza di date.

Eccettuato l'emendamento proposto alla prima parte dell'articolo 1 tutto il resto rimarrebbe identico.

Non è d'uopo di segnalare l'opportunità che la Commissione affermi che si deve trattare di una ultima definitiva proroga, alla cui scadenza dovrà riprendersi, dopo il lungo periodo di transizione, la ferma applicazione della legge fondamentale, impregiudicato naturalmente quanto nel frattempo sarà per disporre sul sistema degli esami la riforma burocratica, non mancando fautori della tesi del mantenimento del concorso per esami solo per l'ingresso in carriera, con l'abolizione di ogni ulteriore esame per le promozioni, le quali dovrebbero avvenire solo per merito comparativo.

Con queste osservazioni sottometto all'esame della Commissione il nuovo seguente testo:

Art. 1.

I posti che si renderanno disponibili fino alla data del 31 dicembre 1951 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni ai gradi contemplati dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e da successivi altri decreti, sono conferiti su designazione del Consiglio di Amministrazione, per merito comparativo con le modalità stabilite dall'articolo 8 del predetto decreto e da quelli successivi, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Il secondo comma si sopprime.

Art. 2.

Identico.

Aggiungo infine che diverse parti interessate si sono fatte eco della eventualità di una ulteriore estensione del provvedimento, come, ad esempio, gli impiegati della Pubblica Sicurezza i quali non furono contemplati dal decreto 6 gennaio 1942, n. 27; infatti, gli articoli 8 e 12 del suddetto decreto non si applicano ad essi. Di qui altre lagnanze per questa esclusione e vive insistenze perchè si ripari l'ingiustizia commessa: e se ben si considerino le condizioni speciali in cui per i noti eventi questi funzionari sono da anni costretti a vivere, con impossibilità di dedicarsi alla preparazione agli esami, la domanda si presenterebbe meritevole di accoglimento.

Debbo infine ricordare che mi è anche pervenuto un memoriale del Ministero del tesoro, che sostanzialmente svolge i motivi già superati dalla discussione fatta avanti la prima Commissione della Camera e per i quali si vorrebbe escludere la proroga; ma non mi dilungo al riguardo, ritenendo che su tali motivi vorrà interloquire l'onorevole Martino, qui presente.

GHIDINI. Vorrei avere dal relatore informazioni circa la posizione degli uditori giudiziari in relazione a questo disegno di legge.

BUBBIO, *relatore*. Gli uditori giudiziari sono compresi nel nostro progetto di legge, in quanto nel nuovo testo da me proposto è stata contemplata ogni estensione intervenuta posteriormente al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27; e poichè, come ho riferito, con regio decreto 26 luglio 1944, n. 210, fu stabilito che gli uditori giudiziari potessero essere promossi per merito comparativo, mentre l'ordinamento giudiziario prescrive l'esame, così anch'essi potranno godere della proroga di cui all'attuale progetto.

LEPORE. Dalla relazione si vede benissimo che il relatore ha esteso anche a questa categoria i benefici previsti dal disegno di legge, ma voglio far notare che per i combattenti bisognerebbe che i limiti minimi di anzianità fossero ridotti perchè c'è una evidente sperequazione.

BUBBIO, *relatore*. I reduci hanno già per legge una valutazione di favore della loro

anzianità e non sembra opportuno riaprire qui la questione.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, come già il relatore ha accennato, è sollecitato da tutte le parti: si capiscono le ragioni perchè tutte le categorie pressano, si agitano, insistono perchè abbia rapida esecuzione e gli stessi organi del Governo ci fanno premura perchè noi lo approviamo. Non è detto però che la Commissione debba agire sotto lo stimolo del far presto, ma in base al principio che, se c'è assoluta ragione di modificare, si debbono approvare gli emendamenti proposti dal relatore; se questa ragione non ci fosse, vediamo se non è il caso di approvare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per evitare anche continui rinvii di disegni di legge, che nuocciono — secondo me — al sistema bicamerale.

Le modifiche che il relatore, nella sua diligenza non mai sufficientemente lodata (voi avete visto con quanta cura il nostro collega Bubbio studia tutti gli argomenti), ha proposto alla nostra Commissione sono due: la prima tende ad allargare il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, portandolo al 31 dicembre 1951; la seconda ad abolire il secondo comma dell'articolo 1.

Ora io dichiaro — ed è questo un mio parere personale — che a questa situazione di carattere eccezionale è bene metter fine al più presto possibile. Le promozioni per merito comparativo si risolvono spesso in atti di ingiustizia, in quanto i capi segnalano quelli che preferiscono. Gli esami sono invece una garanzia, anche se offrono i loro inconvenienti, nel senso che vanno avanti i migliori e i più ignoranti restano indietro. Tutto ciò senza che vi sia privilegio di carattere politico o influenze di altro genere. Ad ogni modo, siccome anche questo è un provvedimento di carattere eccezionale, approviamolo pure e veniamo incontro ai desideri degli interessati; ma, secondo il mio pensiero, manteniamo i termini fissati dalla Camera dei deputati perchè andare ad aggiungere un altro anno a quello che è concesso sia pure per delle buone ragioni, vuol dire prolungare ancora una situazione eccezionale. Perciò, pregherei di riesaminare con

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

28ª RIUNIONE (24 novembre 1949)

serenità se questa proroga al 1951 sia assolutamente necessaria.

Il secondo emendamento ha un valore molto minore. A mio avviso, quando in una legge qualsiasi si cita una disposizione fondamentale come quella del decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per implicito si fa riferimento anche a tutte le disposizioni dei decreti che sono stati conseguenti a quel decreto base. Qui abbiamo il collega onorevole Ruini, profondo conoscitore della materia, che potrà dirvi se io affermo cose esatte o meno.

Propongo pertanto di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

RIZZO DOMENICO. Desidero dichiarare, onorevole Presidente, che condivido perfettamente il suo punto di vista ed osservo, in ordine agli emendamenti proposti dal relatore, che forse essi non si presentano strettamente necessari. La dizione che ci viene dalla Camera dei deputati è questa: « I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo . . . ». Questa dizione si riferisce a tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, compresi anche gli uditori giudiziari: mi pare non si possa dubitare di ciò. La dizione non è più quella del decreto del 1942 in quanto è molto più ampia, non perchè i decreti successivi siano richiamati in essa, ma perchè il disegno di legge include sia il decreto del 1942 che tutti i successivi. Quindi in questo disegno di legge sono contemplate tutte le Amministrazioni autonome, come quella dei postelegrafonici, degli impiegati del catasto e degli uditori giudiziari, che sono le tre categorie particolarmente tenute presenti dal relatore. Quando si richiama il decreto del 6 gennaio 1942, n. 27, lo si richiama soltanto ai fini delle modalità con cui si procede alle promozioni, cioè al sistema eccezionale delle promozioni non per esami ma per merito.

BUBBIO, relatore. C'è la questione degli impiegati della Pubblica sicurezza, che sono esclusi in modo specifico dal decreto originario 6 gennaio 1942, n. 27.

RIZZO DOMENICO. Il dubbio sorge precisamente in un solo caso, quello cioè relativo alla Pubblica sicurezza che rimase esclusa dal

decreto del 1942, e che si torna oggi ed escludere con l'ultimo comma dell'articolo 1° di questo disegno di legge. Sarà quindi opportuno esaminare le ragioni per le quali fu fatta allora l'esclusione e se sia opportuno o meno estendere il provvedimento anche a questo gruppo di impiegati statali. Questo potrebbe pertanto formare oggetto di un provvedimento separato che porti modifica al decreto del 1942, il quale qui invece si crede di trasportare per intero, col solo prolungamento del termine. In relazione a questo, sono dello stesso avviso dell'onorevole Presidente, che cioè non si deve spingersi troppo oltre nel tempo, ma limitarsi al termine proposto alla Camera dei deputati dall'onorevole Petrucci. Sarei pertanto favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

RUINI. Mi riferisco a quello che ha detto l'onorevole Presidente e pregare il nostro abilissimo relatore di riflettere. Noi, nello svolgimento dei nostri lavori, ci dobbiamo sempre attenere al principio che ogni ramo del Parlamento, pur conservando pieno il diritto di perfezionare il testo trasmesso dall'altro ramo, deve però astenersi dall'apportarvi varianti di secondarissima importanza. In questo caso, se noi emendassimo il testo presentatoci, rischieremo di mandare ancora per le lunghe il provvedimento, con danno degli stessi impiegati che vedrebbero ritardato il soddisfacimento dei loro desideri.

Entrando poi nel merito del disegno di legge, debbo osservare che vi sono tre punti da esaminare. Il primo è relativo agli altri decreti che sono venuti dopo quello del 1942; gli altri sono relativi alla questione degli uditori giudiziari e a quella della Pubblica sicurezza. Ora pare che di queste due categorie vi siano delle norme speciali per le promozioni solo per la Pubblica sicurezza. Sono in proposito perfettamente d'accordo con quello che ha detto il collega Rizzo, che si deva cioè esaminare se vi sono delle ragioni particolari relative all'esclusione di questa categoria: altrimenti facciamo un provvedimento di iniziativa nostra in suo favore.

In sintesi dunque la mia proposta è di approvare immediatamente il disegno di legge e votare un ordine del giorno che tenda a risol-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

28ª RIUNIONE (24 novembre 1949)

vere sia la questione dei decreti che sono venuti dopo quello del 1942, sia quella degli uditori giudiziari. Incaricare infine il relatore di studiare il problema della Pubblica sicurezza e presentare un provvedimento che noi poi esamineremo.

PRESIDENTE. Relativamente alla questione della Pubblica sicurezza, pregherei il relatore — quando lo crederà opportuno — di vedere quali sono le ragioni che hanno ispirato l'articolo 12 del decreto 6 gennaio 1942. Credo che la ragione dell'esclusione sia che il decreto del 1942 fu predisposto principalmente per coloro che andavano a prestare servizio militare, mentre la Pubblica sicurezza — benchè in periodo di guerra sia stata sottoposta ad un lavoro assai faticoso — non ha prestato servizio in zona di operazioni.

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Ministro del tesoro ha insistito ancora presso il Presidente del Consiglio, ribadendo il punto di vista che ha espresso nella lettera del 17 novembre e che ha fatto pervenire alla prima Commissione del Senato. Ma siccome il Ministero del tesoro ritiene che la prima Commissione del Senato non abbia preso visione di questa lettera ed avendo io invece sentito che la questione è stata esposta dal relatore e dibattuta, in considerazione anche di come i principi della questione sono stati trattati dalla prima Commissione della Camera, e siccome infine sono stati presentati degli emendamenti anche da parte del senatore Bisori, si potrebbe, qualora non venisse accettato il suggerimento dato dal senatore Ruini, modificare il testo del primo articolo in questo modo:

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendono disponibili sino al 31 dicembre 1951 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento speciale, nei gradi contemplati dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e da disposizioni successive emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto medesimo o che comunque abbiano sospeso temporaneamente gli esami di concorso e di idoneità per il conferimento della promozione, sono conferiti su designazione del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità

stabilite dall'articolo 8 predetto, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951 ».

Comunque la questione potrebbe essere superata se si accettasse la proposta fatta dall'onorevole Ruini.

BISORI. Dopo le osservazioni fatte dal senatore Ruini, dichiaro di essere perplesso relativamente ai miei emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, risulta — a quanto afferma la Segretaria — che lei ha ritirato i suoi emendamenti al disegno di legge in esame.

BISORI. Io scrissi in data 11 novembre alla Segreteria pregando di prendere nota dei miei due emendamenti al disegno di legge Petrucci, nè li ho mai ritirati. Di questi non ho trovato traccia nella relazione del relatore Bubbio. Ad ogni modo ne dò ora lettura alla Commissione:

« Nell'articolo 1: al secondo comma sostituire i commi seguenti: “ Il precedente comma si applica anche per le promozioni ad aggiunto giudiziario di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210.

“ Non si applica, invece, per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 ”.

« All'articolo 2 sostituire il seguente articolo 2: “ Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1º gennaio 1952 ” ».

Data però la raccomandazione rivolta dal Presidente e dal senatore Ruini, dichiaro di rinunciare a tali emendamenti.

RUINI. Avevo fatto la proposta che il relatore esaminasse la questione della Pubblica sicurezza e quella degli uditori giudiziari, ma non ho insistito. Ora, ritorno a quella mia proposta. Il relatore dovrebbe esaminare questi due problemi e riferirci su di essi al più presto possibile.

Ma soprattutto, onorevoli colleghi, è necessario andare avanti: di fronte alla riforma della Amministrazione, che è talmente urgente e che deve essere sistemata, non dobbiamo più

provvedere a spizzico con questi provvedimenti che sono deleteri. Diamo corso rapidamente a questo disegno di legge, redigendo anche un ordine del giorno in materia.

BUBBIO, relatore. Debbo far richiamo alle considerazioni che ho ampiamente svolto all'inizio. In sostanza io sono partito da questo concetto: abbiamo vari decreti con cui venne estesa la proroga a diverse altre categorie che non erano state contemplate nel decreto originario 6 gennaio 1942, n. 27, e viceversa il progetto di legge Petrucci parla solo di proroga per le categorie tassativamente indicate nel decreto stesso; di qui l'opportunità, anzi la necessità, che con un emendamento sia esplicitamente estesa la proroga nuova anche a tali categorie.

Dopo quanto hanno osservato i precedenti oratori ed in ispecie il Presidente e l'onorevole Ruini, circa la opportunità di evitare le complicazioni del ritorno del progetto alla Camera, rilevo che non ci si deve formalizzare di ciò in tutti i casi in cui in seconda lettura si rileva la opportunità di varianti e di miglioramenti. Comunque, poichè è pensiero concorde della Commissione che della proroga attuale debbano godere tutte le categorie contemplate dai decreti successivi a quello già indicato del 6 gennaio 1942, e poichè è pure voto unanime che tale estensione si possa attuare mediante un ordine del giorno, che riuscirebbe di interpretazione autentica, dichiaro di aderire a tale proposta, se pure indubbiamente sarebbe stato più acconcia l'introduzione di un opportuno emendamento.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole relatore Bubbio aderisce alla proposta di non modificare il disegno di legge, si può approvare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati e preparare un ordine del giorno nel quale si tenga conto dei pareri espressi dai vari oratori. Pregherei pertanto il relatore, se non ci sono opposizioni da parte dei colleghi, di volerlo redigere.

MENOTTI. Ammetto che la questione è dubbia per quel che riguarda i funzionari della Pubblica sicurezza e gli appartenenti alle Forze armate; mentre, a mio avviso, dubbi non esistono per quel che riguarda gli uditori giudiziari. La dizione dell'articolo infatti è molto lata, e se per caso potessero sorgere dei dubbi, l'ordine del giorno servirà a chiarirli.

RUINI. La questione degli uditori giudiziari non è invece per me ben chiara e ritengo che in proposito bisognerebbe sentire anche il parere della Commissione di giustizia. Ad ogni modo, un ordine del giorno, come abbiamo ripetutamente affermato, varrà a togliere ogni dubbio.

RIZZO DOMENICO. Il senatore Ruini desidera che nell'ordine del giorno sia richiamata esplicitamente la questione degli uditori giudiziari e quella della Pubblica sicurezza, perchè formino oggetto di uno studio a parte del relatore; l'ordine del giorno, inoltre, sarebbe di chiarimento alla votazione del provvedimento legislativo non solo per quelle che sono le Amministrazioni richiamate dal decreto del 1942, ma anche per quelle a carattere autonomo, come l'Amministrazione postelegrafonica e l'Amministrazione del catasto. Vorrei far rilevare in proposito che, insieme ai provvedimenti considerati per i postelegrafonici e a quelli per gli impiegati dello Stato, il relatore assai lucidamente nella sua relazione ha richiamato espressamente il provvedimento per gli uditori giudiziari. Credo quindi che il nostro voto chiarificatore varrà anche per gli uditori giudiziari.

La questione è invece diversa per la Pubblica sicurezza, esclusa dalla possibilità di avvantaggiarsi di questo provvedimento transitorio. In questo caso è logico che il relatore indaghi sui motivi per i quali sono stati esclusi questi impiegati e per vedere anche se siano avvenute delle cose per cui sia consigliabile mutare il sistema. Se noi ci riferissimo nell'ordine del giorno alla lucidissima relazione dell'onorevole Bubbio e dicessimo che la Commissione non accetta gli emendamenti proposti ma ritiene che essi siano inclusi nella lettera della legge, mi pare che arriveremmo alla votazione del provvedimento nei sensi che desidera il senatore Ruini.

RUINI. Sarei del parere di redigere un ordine del giorno generico nel quale fossero compresi anche gli uditori giudiziari.

LEPORE. Desidero far presente alla Commissione che il disegno di legge dell'onorevole Petrucci è sorto per evitare delle sperequazioni; e noi ora approveremmo questo disegno di legge senza che tutte le sperequazioni vengano a cessare. Per gli uditori giudiziari

si tratta di una interpretazione perchè non vi è una vera e propria esclusione, come esiste per la Pubblica sicurezza, ma vi sono parecchi altri casi che vanno riguardati; non dobbiamo pertanto affrettarci e correre così il pericolo di trovarci alla fine di fronte a vere sperequazioni.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione è d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Camera, e di votare quindi un ordine del giorno chiarificatore, dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di Amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

(È approvato).

Art. 2.

Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il seguente ordine del giorno redatto dal relatore, senatore Bubbio: « La Commissione, ritenuto che le agevolazioni contemplate dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, vennero successivamente

estese ad altre categorie che in origine erano state escluse dal decreto medesimo;

che in particolare il regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, ha esteso la proroga per le promozioni ai gradi nono del ruolo dei capi ufficio postali e del ruolo del personale tecnico speciale della 2ª categoria gruppo C); che il regio decreto 29 agosto 1942, n. 1169, ha applicata la deroga predetta al personale del grado decimo gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici centrali; che il regio decreto 26 luglio 1944, n. 210, ha ammesso la promozione degli uditori giudiziari al grado nono per semplice anzianità;

che conseguentemente il disegno di legge in esame deve intendersi esteso alle categorie contemplate dai decreti predetti, nonché a quegli altri che alla stessa finalità fossero stati emanati (articolo 14 regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27); e ciò senza necessità di introdurre emendamenti estensivi, come il relatore aveva specificamente proposto;

ritenuto che invece sia necessario provvedere eventualmente con altro disegno di legge per il personale del gruppo A dell'organico di Pubblica sicurezza, in quanto espressamente escluso dal citato decreto;

delibera di riconoscere, come riconosce, che il disegno di legge in esame, nella sua concreta attuazione, debba essere esteso anche a tutte le categorie contemplate nei decreti sopracitati e successive estensioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Opera Nazionale di Assistenza alla Italia redenta » (557).

Nella precedente seduta l'esame di questo disegno di legge è stato sospeso per ascoltare il parere del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il mio parere non può essere che favorevole. Ho visto nel verbale della seduta precedente che il senatore Terracini, pur notando la modestia del contributo, desiderava chiarimenti sulle finalità dell'Ente. Credo che il relatore abbia già preso visione dello statuto dell'Ente stesso; in tutti i modi posso assicurare la Commissione sulle finalità dell'Ente O.N.A.I.R. Lo statuto, che io ho qui in copia, fu sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato, dopo che il Ministero della pubblica istruzione aveva dato il proprio parere, ed era stato anche interpellato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Le finalità dell'Ente si possono rilevare dall'articolo 2 dello Statuto stesso, che dice:

«L'O.N.A.I.R. ha per fine principale:

a) la istituzione e gestione di scuole materne secondo i più moderni metodi educativi. Detta istituzione è intesa al perfezionamento tecnico e didattico delle insegnanti e delle assistenti di dette scuole;

b) la creazione e la gestione di istituti destinati al buon allenamento fisico e morale dei bambini e di appositi istituti per la preparazione e il perfezionamento di vigilatrici e puericultrici, secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 718;

c) la istituzione e gestione di scuole sperimentali per l'addestramento di istitutrici per l'assistenza e la educazione della infanzia e della adolescenza».

Quando si rileva che queste finalità sono esplicate e realizzate nella zona di confine, le ovvie benemerienze dell'Ente risultano dall'esame dello statuto senza ulteriori chiarificazioni.

Poiché, peraltro, è stato presentato, in riferimento all'Ente del quale parliamo, un ordine del giorno del senatore Raffeiner, che tende a sceverare quelle che possono essere le funzioni dell'Ente stesso da quelle che sono le esigenze immediate per la creazione di scuole materne ed elementari in quella zona, è anche opportuno che io esprima il mio parere su questa che è una questione che si ricollega

direttamente alla precedente. L'ordine del giorno del senatore Raffeiner dice così:

«La 1ª Commissione del Senato,

considerato che la popolazione della provincia di Bolzano è composta di diversi gruppi linguistici,

che la costituzione della Repubblica e lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige riconosce a detti cittadini parità di diritti, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e garantisce in particolare che nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole elementari è impartito nella lingua materna degli alunni da insegnanti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna,

considerato inoltre che l'O.N.A.I.R., nella sua attuale organizzazione non è adatta alla gestione di scuole materne per gli allogliotti,

chiede che il Governo provveda alla sollecita istituzione di una sezione autonoma dell'O.N.A.I.R. per la provincia di Bolzano sotto la vigilanza di un comitato composto in via paritetica da elementi esperti tratti dai gruppi etnici con un apposito ufficio in Bolzano, e che il controllo didattico di dette scuole sia affidato al Provveditorato agli Studi di Bolzano».

Ora, anche su questo ordine del giorno io esprimo parere favorevole. Non c'è infatti nessuna contraddizione fra il riconoscimento delle benemerienze sociali, patriottiche ed anche didattiche dell'O.N.A.I.R. con quelle che sono le esigenze di affidare la istituzione di queste scuole per gli allogliotti ad un ente che, sia pure in sottordine e nel seno dell'O.N.A.I.R., abbia delle caratteristiche speciali, appunto perchè la organizzazione attuale, pur obbedendo ad ovvie benemerienze patriottiche, culturali, sociali ed anche didattiche, non avrebbe quella composizione caratteristica e quella idoneità specifica che deve avere la scuola nei riferimenti giustissimi rilevati dal senatore Raffeiner. Quindi, il Governo da un lato è favorevole al conferimento del contributo di 70 milioni all'Ente e dall'altro è favorevole alla costituzione di una sezione autonoma dell'O.N.A.I.R. sotto la vigilanza di un comitato composto pariteticamente, il

quale abbia le finalità che si propone l'ordine del giorno Raffeiner.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo su questo disegno di legge, mi permetto di far presente alla Commissione che l'ordine del giorno Raffeiner, approvato dal Governo, è più di competenza della VI Commissione permanente, che della nostra.

VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero far osservare che, qualora la Commissione ritenesse che l'ordine del giorno Raffeiner non sia di sua competenza ma della VI Commissione, le cose non muterebbero, dato che ripeterei le stesse dichiarazioni fatte qui all'altra Commissione.

RAFFEINER. Faccio notare all'onorevole Sottosegretario che quando ho presentato il mio ordine del giorno non esisteva ancora lo statuto dell'O.N.A.I.R.

VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lo statuto dell'O.N.A.I.R., in base alle carte che sono in mio possesso, fu sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato e questo ha subito chiesto il parere del Ministero della pubblica istruzione e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Tutto questo nel luglio.

Non so se il Commissariato abbia risposto o meno; ma posso assicurare che il Ministero della pubblica istruzione ha già dato il suo parere.

RAFFEINER. Per quanto riguarda la questione della competenza della Commissione a votare il mio ordine del giorno, rilevo che esso è in stretta connessione con il disegno di legge; quindi, o la nostra Commissione è competente a discutere ed a approvare questo disegno di legge, o conseguentemente l'ordine del giorno, oppure bisogna rimandare entrambi alla VI Commissione.

PRESIDENTE. Faccio formale proposta che l'ordine del giorno non sia votato dalla nostra Commissione, ma rimandato alla VI Commissione permanente.

Chi è favorevole a questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ricordo infine che, al momento in cui fu iniziata la discussione su questo disegno di

legge, il collega Terracini si dichiarò recisamente contrario.

VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il senatore Terracini, da quanto risulta dal verbale della riunione in cui ebbe inizio la discussione di questo disegno di legge, non ha dato un parere nettamente sfavorevole al disegno di legge, ma aveva subordinato il suo assenso o il suo dissenso a quelle che potevano essere le informazioni che il relatore avrebbe dato sulle finalità dell'Opera.

Il relatore rispose che non aveva in quel momento elementi sufficienti: fu questa la ragione del rinvio della discussione. Ora, dopo essere stato *grosso modo* da me informato delle finalità dell'Ente, ritengo che il senatore Terracini sia in grado di dire se è favorevole o meno al provvedimento.

TERRACINI. Se la memoria non mi inganna, la mia preoccupazione era costituita dal fatto che non mi spiegavo la ragione per cui si sentisse il bisogno per quei territori ormai acquisiti allo Stato italiano di mantenere un istituto di carattere particolare allo scopo di adempiere a funzioni che per tutto il territorio italiano già sono svolte da altri enti. L'esistenza di quest'Opera, che poteva trovare giustificazione nel periodo immediatamente successivo alla liberazione di quelle terre, allo stato attuale mi pare non ne abbia più alcuna. Le informazioni fornite dal Sottosegretario Venditti, anziché far cadere le mie preoccupazioni le confermano.

Chiedo per quale ragioni debba esistere un ente, che per il suo stesso titolo sottolinea un differenziamento, secondo me politicamente pericoloso, tra quelle regioni ed il rimanente del Paese, per adempiere ad una funzione non dico in contrapposto ma in concorrenza con gli altri enti che svolgono opera di assistenza in tutto il territorio italiano.

VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ricordo al senatore Terracini che l'Opera svolge la sua funzione in una zona in cui non è sufficiente l'attività degli enti locali e delle organizzazioni dipendenti dai Ministeri.

TERRACINI. Bisognerebbe allora dare a questi enti e organizzazioni maggiori mezzi. Il conservare per quelle zone un ente speciale

significa o che i dirigenti della politica italiana riconoscono che c'è una differenza tra quelle zone e il resto dello Stato — il che, ripeto, mi sembra pericoloso — oppure è una giustificazione di un'attività che ormai ha perso la sua ragione di essere.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il riconoscimento di una necessità.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si riferisce a un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1948-49. L'Opera, nella legittima fiducia e aspettativa di avere tale contributo, lo ha ormai speso. Si può dire che questo argomento ha poco valore; ma non è possibile, ad un Ente che, come ha detto il Sottosegretario di Stato, svolge un'opera di bene, sospendere ad un tratto i sussidi. Diamo almeno un preavviso di un anno in modo che l'Ente sappia che, ottenuto il sussidio per l'esercizio finanziario 1948-49, non ne otterrà altri.

TERRACINI. Sono favorevole al disegno di legge, purchè la Commissione approvi questo mio ordine del giorno:

«La prima Commissione permanente del Senato (Affari della Presidenza e dell'interno) votando il disegno di legge con il quale è concesso un contributo straordinario all'Opera nazionale di Assistenza all'Italia redenta, in considerazione che con esso si provvede alla copertura di spese già effettuate, afferma che le ragioni che giustificarono a suo tempo la creazione dell'Opera sono state superate dal decorso del tempo e degli avvenimenti e pertanto invita il Governo ad avviare le misure necessarie per trasferire le funzioni attualmente attribuite all'Opera a quegli Enti che le svolgono in tutte le altre regioni della Repubblica».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1948-49 è concesso all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta un contributo straordinario di lire 70.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel 9° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Terracini, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio all'Assemblea plenaria del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia » (Numero 700).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia ».

RIZZO DOMENICO. Oppongo una questione pregiudiziale. Già ho osservato, nel mio intervento nella discussione del bilancio dell'interno, la stranezza della impostazione, di 100 milioni per l'acquisto di caserme, fatta ancora prima della presentazione dell'attuale disegno di legge, contrariamente a quanto si affermava nella annotazione in calce alla

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

28ª RIUNIONE (24 novembre 1949)

pagina dello stanziamento in bilancio, dove si diceva che il provvedimento era in corso di approvazione. Il bilancio è stato invece approvato prima ancora che il disegno di legge fosse presentato al Parlamento.

Chiedo, quindi, anche a nome di altri sei colleghi, che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata all'Assemblea.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta di rinvio del disegno di legge all'Assemblea plenaria avanzata dal senatore Rizzo e firmata da altri sei senatori, come prescritto dal Regolamento, s'intende che la Commissione ne continuerà l'esame solo in sede referente.

La riunione termina alle ore 11,50.